



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE

del 14/3/2017
n. 10005/2013
Cron 247/2017

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Caterina Grimaldi di Terresena Presidente

dr. Michele Ruvolo Giudice

dr.ssa Sebastiana Ciardo Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10005 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2013 vertente

TRA

- parte ricorrente -

CONTRO

- parte resistente -

Tribunale di Palermo
sez. I civile

E CON L'INTERVENTO

del Pubblico Ministero

- *interveniente necessario* -

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili .

Conclusioni delle parti: All'udienza del 22/11/2016 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 1399/2015 emessa in data 24.2.2015 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

, con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, a controparte, ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 28.12.1991: che venisse determinata la misura dell'assegno di mantenimento per le figlie e nate dalla predetta unione con il resistente, nella misura non inferiore ad euro 750,00 stante le loro accresciute esigenze derivanti dal raggiungimento della maggiore età e dall'iscrizione a corsi di studi universitari; che venisse alla medesima assegnata la casa coniugale unitamente al box di pertinenza dell'appartamento, pur di proprietà esclusiva del marito.

Si è costituito nel giudizio il quale ha contestato le domande proposte allegando di avere costituito un autonomo nucleo familiare con cui era nata, in data 10.5.2010, la pic-

cola nonché il peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa del cospicuo numero di finanziamenti contratti per soddisfare le esigenze della famiglia e delle figlie e per il pagamento del mutuo della casa, integralmente a suo carico all'indomani dell'emissione della sentenza di separazione.

Ha, pertanto, chiesto, attesa la sopravvenuta maggiore età delle figlie, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà, la diminuzione dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva di euro 200,00 e il rigetto di tutte le diverse domande proposte dalla ricorrente.

Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che nessun provvedimento a tutela della prole deve essere adottato stante la loro sopraggiunta maggiore età nel corso del giudizio.

▪ Assegnazione casa coniugale

La ricorrente ha reiterato nel giudizio di separazione la domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'ex coniuge già alla medesima assegnata in sede di separazione, stante la sua convivenza con le figlie allora minorenni.

La domanda deve essere accolta.

Risulta, invero, che le figlie oggi rispettivamente di anni 23 e 20, seppur abbiano raggiunto la maggiore età sono entrambe iscritte all'università, come allegato e non contestato e come emerge dalla documentazione relativa alle spese straordinarie versata in atti da entrambe le parti.

La loro condizione di non autosufficienza economica rende fondato il diritto alla salvaguardia dell'habitat familiare ove le medesime sono nate e cresciute, oggetto di specifica tutela attraverso, appunto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge con le stesse convivente.

Ora, deve premettersi che, la c.d. "casa coniugale" è stata definita quale "ambiente domestico" costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost., sentenza 308/2008).

Sicché, trattandosi di tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, tale interesse è dotato di copertura costituzionale (v. artt. 29, 30 e 31 Cost.), e solo ciò fonda una (temporanea) "funzionalizzazione" dell'istituto della proprietà immobiliare alle esigenze di crescita e sviluppo dei figli, potendo così essere la "casa familiare" assegnata al genitore con cui convivono i figli.

Ne discende, dunque, che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole (nemmeno a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 cod. civ. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole). In questi termini si è da sempre pronunciata la cristallizzata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 12 aprile 2011, n. 8361; Cass.

5 settembre 2008 , n. 22394; Cass. 2000 n. 9073)

Per ciò che in questa sede rileva, deve osservarsi che - sia in sede di separazione che di divorzio - gli artt. 337 *sexies* c.c. e 6 comma VI legge 898/1970 - consentono al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. 15367/2015; Cass. 5857/2002; 25010/2007; 21334/2013). Devesi - per il vero - considerare, in proposito, che l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Cass. 6706/2000).

Ne consegue che, nella specie, permangono i presupposti per confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore di
genitore con il quale allo stato convivono le figlie
studentesse universitarie.

Di contro, condividendo sul punto quanto statuito con la sentenza

di separazione, non costituisce "casa coniugale" nel senso dianzi precisato, suscettibile di attribuzione a titolo di godimento a vantaggio del coniuge non proprietario, il box auto situato all'interno del complesso condominiale che si appartiene in via esclusiva ad _____ e che dovrà rimanere nella sua esclusiva disponibilità.

▪ Provvedimenti di contenuto economico

Dovrà, inoltre, essere riconosciuto il diritto, fatto valere dalla ricorrente, di percezione di un assegno di mantenimento a vantaggio delle figlie.

Ed invero, come emergente dal compendio probatorio acquisito nel giudizio, le figlie _____ non sono al momento autosufficiente ed hanno intrapreso un percorso di studi universitari che necessita di sostegno ad opera del genitore non convivente, vivendo le stesse in maniera pressoché esclusiva con la madre.

Lo stesso resistente non ha negato la necessità di corrispondere tale assegno a vantaggio delle figlie ne ha solo richiesto la riduzione, alla luce dell'incidenza che ha avuto sulla sua capacità di contribuzione l'avvenuta nascita della figlia _____ dalla relazione intrapresa con _____, rimasta priva di occupazione (come dimostrato dalla documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni).

Sicché, dovrà essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno di mantenimento.

Quanto alla misura dello stesso, dovrà tenersi conto, per un verso, della capacità reddituale di entrambi i coniugi e, in particolare, di quello onerato e, per altro verso, dei bisogni ed esigenze dei figli a vantaggio dei

quali la misura di sostegno economico è prevista.

Ora, nella specie, il reddito medio di [redacted] emergente dalla dichiarazione dei redditi degli anni 2015 e 2016 si attesta in euro 30.600,00 circa (2014 euro 30.615,00 – 2015 euro 30.858,00); la retribuzione mensile percepita da [redacted] è, invece, pari ad euro 21.500,00 in media (euro 21.355,00 anno 2015; euro 21.901,00 anno 2014; euro 21.530,00 anno 2013).

Indi, se è condivisibile quanto prospettato dalla ricorrente circa l'aumento delle esigenze connesse alla maggiore età delle figlie e alla loro condizione di studentesse universitarie, tali maggiori oneri economici sono compensati sia dalla disponibilità esclusiva dell'abitazione per la quale [redacted] non sostiene alcun costo stante il pagamento delle rate di mutuo ad opera del solo [redacted] sia dai maggiori costi gravanti sul padre il quale deve provvedere anche al mantenimento della figlia, ancora in tenera età, nata dalla relazione con la nuova compagna, risultante allo stato priva di occupazione.

Del resto, anche l'asserita possidenza patrimoniale, consistente in quote di tre immobili in comproprietà con i fratelli e allo stato alienati a terzi (si vedano visure prodotte), non ha accresciuto la sua capacità reddituale in misura costante, peraltro, gravata dai numerosi finanziamenti contratti (provati dalla documentazione prodotta).

Ne consegue che deve essere confermata la misura dell'assegno di mantenimento così come disposta in sede di separazione e confermata con ordinanza presidenziale, in euro 300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT.

▪ Spese straordinarie

Una ragione di maggiore contrasto tra le parti ha riguardato il pagamento delle spese straordinarie, la cui misura di contribuzione era stata prevista nel 50% ciascuno, e che ha ingenerato anche l'avvio di procedimenti giudiziari di recupero coattivo delle somme per spese straordinarie scolastiche o mediche, sostenute per le figlie integralmente dalla ricorrente che ne ha richiesto il pagamento pro quota al resistente, rimasto inadempiente.

Sicché, sul punto si impongono preliminari considerazioni che consentano di individuare per quali tipologie di spese "straordinarie" sostenute nell'interesse dei figli i genitori sono chiamati ad una contribuzione concorrente.

Ed invero, deve essere richiamato il seguente principio di diritto:
"Ritenuto che in tema di spese per il mantenimento dei figli vanno considerate straordinarie le spese, assai spesso ingenti, dipendenti da situazioni, scelte, o fatti di carattere eccezionale, mentre sono ordinarie le spese relative al loro mantenimento, alle loro cure ordinarie ed alla loro istruzione, mentre a tale categoria non appartengono le spese conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute; e ritenuto, in particolare, che per spese straordinarie devono intendersi, di regola, tutte quelle spese non ragionevolmente prevedibili e preventivabili perché non rientranti nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in rapporto al tenore di vita della famiglia rapportato alle capacità economiche dei genitori, per cui dall'ambito di tali spese vanno escluse le spese ordinarie per l'abbigliamento, per le normali

visite pediatriche di controllo della crescita, per l'acquisto di libri scolastici o di antipiretici e per i normali raffreddori invernali, nonché le spese di importo esiguo sia in rapporto alla natura delle stesse, in quanto non determinate da eventi eccezionali, sia perché ripetitive e risalenti nel tempo trattandosi di spese prevedibili in un determinato assetto di vita (acquisto di libri scolastici); quanto premesso e ritenuto, va riaffermato che in tema di separazione consensuale omologata tra coniugi la natura negoziale dell'accordo dà sostanza e fondamento alla separazione e nel decreto di omologazione - inidoneo ad assumere efficacia di giudicato sostanziale - non è ravvisabile una funzione sostitutiva od integrativa della volontà delle parti. Pertanto, all'accordo si rendono applicabili i criteri esegetici dettati per i negozi giuridici, per cui va confermata l'interpretazione resa dai giudici di merito che, relativamente ad una clausola per cui "il padre dovrà contribuire alle spese straordinarie, scolastiche e mediche per la figlia, previa comunicazione da parte della madre, nella misura del 50%", avevano limitato al 50% delle sole spese straordinarie di indole medica e scolastica l'apporto paterno di pertinenza della figlia" (Cass. 1.10.2012 n. 16664).

Sicché, non tutte le spese per la salute e per l'educazione hanno carattere straordinario e le stesse devono essere tenute distinte da quelle ordinarie, avendo come parametri di riferimento:

- l'imprevedibilità, l'eccezionalità, la non quantificabilità anticipata e la non lievità (rispetto alla condizione economica dei genitori), per "le spese straordinarie"

- la quotidianità, la prevedibilità, la quantificabilità anticipata e la lievità (rispetto alla condizione economica dei genitori) per "le spese ordinarie"

narie".

Ancora, altra importante distinzione attiene alla differenza tra le "spese straordinarie" e le spese che attengono a "scelte straordinarie o di maggior interesse" per i figli, dovendo queste ultime essere adottate sempre di comune accordo tra i genitori, a norma dell'art. 155 comma terzo C.C., diversamente dalle prime che, dato il carattere di imprevedibilità, possono essere sostenute da uno dei genitori con diritto al rimborso della quota gravante sull'altro.

Indi, le spese di iscrizione alla scuola pubblica, per l'acquisto dei libri scolastici, per l'acquisto di materiale di cancelleria e per l'acquisto di abbigliamento scolastico devono essere considerate come "spese ordinarie" (sia pur paramtrate nell'arco di un anno), essendo prevedibili e quantificabili anticipatamente; - ed ove le suddette spese scolastiche dovessero lievitare considerevolmente negli anni, il coniuge affidatario dovrà porvi rimedio chiedendo al Tribunale (competente per materia) che decida in contraddittorio sulla prospettata necessità di concedere un aumento dell'assegno di mantenimento

In quest'ottica, anche le spese per la formazione universitaria debbono essere qualificate come spese ordinarie e, nel passaggio dalle scuole di grado inferiore a quelle di grado superiore, il coniuge affidatario dovrà adire il Tribunale, giustificando l'eventuale richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico, non trattandosi di spese di carattere saltuario ed eccezionale, ma di spese normali e durevoli nel tempo.

Le spese sanitarie, a seconda della loro natura, sono ricomprese tra le ordinarie oppure tra le straordinarie: tra quelle ordinarie rientrano

gli acquisti di medicinali da banco o di uso frequente, nonché le visite mediche ed i trattamenti odontoiatrici routinari (es. la pulizia tartaro) - mentre le spese per un intervento chirurgico imprevisto rientrano tra quelle straordinarie, come pure i trattamenti conseguenti ad un qualunque incidente ed anche le spese per l'acquisto di occhiali da vista e quelle odontoiatriche per apparecchi ortodontici, oggetto pertanto di rimborso.

Nella specie, considerato le ragioni di conflitto tra le parti, alla stregua dei parametri previsti, in via esemplificativa si procede alla seguente indicazione:

A) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo:

a) le spese mediche relative a:

1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;

b) le spese scolastiche relative a:

1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasposto pubblico;
5. mensa;

c) le spese extrascolastiche relative a:

1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;

2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

B) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i le parti figurano:

a) le spese mediche relative a:

1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;

2. cure termali e fisioterapiche;

3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;

4. farmaci particolari;

b) le spese scolastiche relative a:

1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;

2. corsi di specializzazione;

3. gite scolastiche con pernottamento;

4. corsi di recupero e lezioni private;

5. alloggio presso la sede universitaria.

Pertanto, alla luce della superiore indicazione, dovrà essere onerato di contribuire alle spese straordinarie scolastiche e mediche, nella misura del 50%, sostenute o da sostenersi per le figlie.

In ossequio alle regole della soccombenza, stante l'accoglimento di gran parte delle domande proposte nel giudizio dalla ricorrente, il resistente dovrà essere condannato a rimborsare alla medesima le spese di lite che si liquidano come in dispositivo e si compensano in ragione del 30%, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,

richiamata la sentenza non definitiva n. 1399/2015 del 24.2.2015 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28.12.1991, da

in data

nato a

assegna a

la casa coniugale, sita a

in via

pone a carico di

l'obbligo di corrispondere in fa-

vore di

un assegno mensile di euro 300,00 per il

mantenimento delle figlie

maggioresenni ma economi-

camente non autosufficienti, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da

rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dalla data della presente

decisione;

dichiara

tenuto al pagamento del 50% delle spe-

se straordinarie mediche sostenute in favore delle figlie, nonché al paga-

mento del 50% delle spese straordinarie scolastiche nella accezione e se-

condo le modalità specificate in parte motiva;

condanna

a rimborsare alla ricorrente le spese

del giudizio che si liquidano in euro 2.865,00 di cui euro 85,00 per spese,

oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, compensandosi la restan-

te parte nella misura del 30% (su un totale di euro 3970,00);

Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica
al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombeni di cui
al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Pa-
lermo, in data 27/02/2017.

Il Presidente


Dott.ssa Caterina Grimaldi di Terresena

Il Giudice Estensore


Dott.ssa Sebastiana Ciardo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21/3/2017

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario

Daniela Sardi Proietti